

COMUNE DI BARASSO

PROVINCIA DI VARESE



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

ENTRATA IN VIGORE:

01 GENNAIO 2007

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 2 DEL 06.02.2007 – PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
AL N° 21 DEL R.P.A. DELL'08.02.2007 – RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO AL N° 36 DEL 13.03.2007**

AGGIORNAMENTI:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Barasso, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali.
2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 28.09.1998, N° 360, viene stabilita nella percentuale dello 0,3%.
3. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Art. 3
Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata per ogni annualità di imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Barasso alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 4
Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come

determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. N° 917/1986.

Art. 5

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Barasso attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
4. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 6

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 7

Pubblicazione informativa

1. Il Servizio Sgreteria-Affari Generali del Comune di Barasso provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.

2. Lo stesso servizio procederà, inoltre, a garantire idonea informazione nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento.

Art. 8

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.